

§ 106. - D.M. 16 aprile 1996. Metodologie per la determinazione dell'incremento di temperatura nelle acque marine a seguito di sversamenti di scarichi termici (G.U. 3 luglio 1996 n. 154).

Art. 1. In attesa del riordino della normativa riguardante la tutela delle acque, da attuare ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la verifica del rispetto dei limiti di incremento di temperatura delle acque marine interessate da scarichi termici è effettuata dall'organo competente al controllo con le modalità determinate dall'IRSA ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 408, convertito dalla legge 6 dicembre 1993, n. 502, eseguendo più misurazioni sull'ampiezza di un arco della circonferenza a 1000 m, centrato sul pennacchio termico, che rappresenta la porzione significativa del corpo idrico.

Fermi restando i limiti di incremento termico previsti dalla normativa vigente, qualora il corpo recipiente di scarichi termici sia un ambiente che presenta opere artificiali di sbarramento ovvero particolari caratteristiche morfologiche naturali, quali baie, lagune, bassi fondali, scarsa circolazione del-

l'acqua, la porzione significativa del corpo idrico e le specifiche modalità di controllo, che non possono comunque essere meno restrittive di quelle di cui al comma 1, sono determinate dall'Agenzia regionale (ARPA) o dalla provincia, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sulla base di appositi studi ambientali sul sito eseguiti dai titolari degli impianti, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1.

Ai fini dell'individuazione delle modalità di controllo di cui ai precedenti commi e degli eventuali interventi di adeguamento degli impianti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli stessi trasmettono all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le caratteristiche tecniche dello scarico e la caratterizzazione ambientale del corpo recipiente.